



REPUBLIKA HRVATSKA - REPUBBLICA DI CROAZIA
ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA



Općina Brtonigla Comune di Verteneglio
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL – ASSESSORATO UNIFICATO
52474 Brtonigla – Verteneglio, Trg Sv. Zenona / Piazza S. Zenone 1

Ai sensi dell'incarico e dell'autorizzazione di cui all'articolo 7 del Regolamento sulle modifiche e le aggiunte al Regolamento di procedura del Consiglio comunale del Comune di Verteneglio (Gazzetta ufficiale del Comune di Verteneglio numero 3/13), l'Assessorato unificato del Comune di Verteneglio ha stabilito l'aggiornamento del testo del Regolamento di procedura del Consiglio comunale del Comune di Verteneglio.

Il testo aggiornato del Regolamento di procedura del Consiglio comunale del Comune di Verteneglio comprende il Regolamento di procedura del Consiglio comunale del Comune di Verteneglio (Gazzetta ufficiale numero 25/09), oltre alle sue modifiche e aggiunte pubblicate nella Gazzetta ufficiale del Comune di Verteneglio numero 03/13, nelle quali è specificato il momento della loro entrata in vigore.

Classe: 021-01/13-10/02
N. prot.: 2105/04-04/1-13-1
Verteneglio, 14 maggio 2013
2013

L'assessore
all'Assessorato unificato

Marica Garić, dipl. iur.

REGOLAMENTO **di procedura del Consiglio comunale del Comune di Verteneglio** **(testo aggiornato)**

I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Il presente Regolamento regola l'organizzazione interna e le modalità di lavoro del Consiglio comunale del Comune di Verteneglio (qui di seguito denominato: Consiglio) e dei suoi organi di lavoro (qui di seguito denominati: Organi di lavoro).

Articolo 2

Il presente Regolamento regola:

- le modalità di costituzione del Consiglio,
- l'inizio dello svolgimento della funzione di consigliere, la sospensione e la cessazione del mandato di consigliere,
- la definizione di diritti e doveri dei consiglieri nel Consiglio,



- l'ambito di competenza del Consiglio,
- l'elezione di presidente e vicepresidente del Consiglio,
- i diritti e i doveri del presidente e del vicepresidente del Consiglio,
- l'ambito di competenza, la composizione e le modalità di funzionamento degli organi di lavoro,
- la procedura per l'approvazione degli atti e la presa in esame di singole questioni di competenza del Consiglio,
- la procedura per l'elezione, la nomina e la revoca dei membri del Consiglio,
- la procedura di svolgimento delle sedute,
- la pubblicità del lavoro del Consiglio,
- lo svolgimento di attività professionali, amministrative, tecniche e di altro tipo per le esigenze del Consiglio,
- il funzionamento del Consiglio in stato di guerra o di minaccia diretta alla sovranità della Repubblica di Croazia.

II COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO, INIZIO DELLO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DI CONSIGLIERE E CESSAZIONE DEL MANDATO DI CONSIGLIERE

Articolo 3

Il Consiglio comunale del Comune di Verteneglio è un organo rappresentativo del Comune di Verteneglio e l'organo dell'autogoverno locale che approva gli atti inerenti all'ambito di competenza autogovernativo e svolge altre attività in accordo con la legge e lo Statuto del Comune di Verteneglio.

Articolo 4

La seduta costitutiva del Consiglio comunale viene convocata dal dirigente dell'organo di amministrazione statale competente per gli affari relativi all'autogoverno locale e regionale o una persona autorizzata dal dirigente.

Fino all'elezione del presidente la seduta costitutiva del Consiglio comunale viene presieduta dal primo membro eletto della lista di candidati che ha ottenuto la maggioranza dei voti. Se più liste hanno ottenuto lo stesso numero di voti, la seduta viene presieduta dal primo candidato eletto della lista avente il numero progressivo inferiore nella scheda elettorale.

Articolo 5

Il Consiglio comunale del Comune di Verteneglio è costituito da undici (11) consiglieri.

Nelle elezioni dei consiglieri si rispettano le disposizioni della Legge sull'elezione dei membri degli organi rappresentativi delle unità di autogoverno locale e territoriale (regionale) che regolano le modalità di elezione degli appartenenti alle comunità e alle minoranze nazionali.

Articolo 6

Il Consiglio è costituito con la data della sua prima seduta, appena si stabilisce la presenza della maggior parte dei consiglieri.

Con la data di costituzione del Consiglio cessa il mandato dei consiglieri eletti per il mandato precedente. Lo stesso giorno cessano le funzioni dei consiglieri negli organi di



lavoro del Consiglio in cui erano stati eletti se la nomina non è compatibile con la carica di consigliere.

Articolo 7

Il Consiglio nomina il Comitato per le elezioni, le nomine e l'autogoverno locale.

Il Comitato per le elezioni, le nomine e l'autogoverno locale viene eletto alla prima seduta del Consiglio su proposta del presidente o di almeno 1/3 dei membri del Consiglio, ossia di quattro (4) consiglieri.

Il Comitato per le elezioni, le nomine e l'autogoverno locale ha un presidente e 2 (due) membri.

Articolo 8

Alla seduta costitutiva il Comitato per le elezioni, le nomine e l'autogoverno locale:

- informa il Consiglio delle elezioni svolte per il Consiglio e dei nomi dei consiglieri eletti, di eventuali dimissioni dalla carica di consigliere e dei sostituti dei consiglieri che iniziano a espletare la funzione consiliare in vece loro,
- propone al Consiglio la delibera sulla cessazione del mandato di consigliere nel momento in cui si verificano le condizioni previste dalla legge e informa il Consiglio della sussistenza delle condizioni legali per l'inizio del mandato del consigliere e i suoi sostituti.

Articolo 9

Dopo la relazione del Comitato per le elezioni, le nomine e l'autogoverno locale sulle elezioni svolte, il presidente presta giuramento dicendo quanto segue – in lingua croata e italiana:

“Giuro sul mio onore che eserciterò i miei doveri di membro del Consiglio comunale del Comune di Verteneglio con coscienza e responsabilità e che, nel corso del mio operato, mi atterrò alla Costituzione, alla legge e allo Statuto comunale, rispetterò l'ordinamento giuridico e di impegnerò per il progresso di tutto il Comune di Verteneglio, della Regione Istriana e della Repubblica di Croazia”.

Il presidente invita i consiglieri a giurare e i consiglieri pronunciano:

“Lo giuro”.

Articolo 10

Il consigliere che non è presente alla seduta costitutiva, il sostituto del consigliere che inizia a espletare la carica di consigliere o il consigliere eletto nelle elezioni ripetute prestano giuramento alla seduta consiliare immediatamente successiva.

Articolo 11

Nella data di costituzione del Consiglio il consigliere inizia a esercitare i propri doveri di consigliere, mentre il sostituto inizia a farlo nella data di accettazione delle dimissioni del consigliere da parte del Consiglio.

In altri casi di cessazione della funzione di consigliere il sostituto del consigliere inizia a esercitare i doveri di consigliere appena il Consiglio prende atto della cessazione del mandato del consigliere.



Articolo 12

Il consigliere la cui elezione è stata resa nota dalla Commissione elettorale ha la facoltà di dimettersi prima di iniziare a esercitare i doveri di consigliere.

Le dimissioni si presentano al Consiglio per iscritto.

Le modalità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo vanno adottate dal consigliere pure nel caso della presentazione delle dimissioni durante l'espletamento della funzione di consigliere.

Articolo 13

Dalla data di costituzione del Consiglio, ossia dalla data in cui vengono stabiliti e resi noti i risultati delle elezioni ripetute, il consigliere si avvale di tutti i diritti e i doveri di consigliere definiti dalla Costituzione, dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento di procedura del Consiglio fino alla cessazione del mandato.

Articolo 14

Il mandato dei consiglieri uscenti, eletti nelle elezioni ordinarie precedenti, dura fino alla pubblicazione della delibera del Governo della Repubblica di Croazia sull'indizione delle elezioni o fino alla pubblicazione della delibera del Governo della Repubblica di Croazia sullo scioglimento dei consigli, conformemente alla legge che regola l'autogoverno locale e territoriale (regionale).

Articolo 15

Il mandato del consigliere cessa prima della scadenza del mandato quadriennale ordinario nei seguenti casi:

1. se il consigliere presenta le dimissioni, il giorno di recapito della lettera di dimissioni conformemente alle regole di recapito previste dalla Legge sulla procedura amministrativa generale,
2. se il consigliere è stato privato della capacità di agire in base a un atto giudiziario, il giorno in cui l'atto passa in giudicato,
3. se il consigliere è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, all'esecuzione incondizionata di una pena detentiva della durata superiore a 6 mesi, il giorno in cui la sentenza passa in giudicato,
4. nel momento della cessazione della residenza del consigliere nel territorio dell'unità di autogoverno, il giorno della cessazione della residenza,
5. se il consigliere cessa di essere cittadino croato, il giorno della cessazione della cittadinanza conformemente alle disposizioni di legge che disciplinano la cittadinanza croata,
6. decesso del consigliere.

La lettera di dimissioni del consigliere, presentata nella maniera di cui al comma 1 punto 1 del presente articolo, deve pervenire almeno 3 giorni prima della data fissata per la seduta del Consiglio comunale. La lettera di dimissioni del consigliere deve essere munita di autentica notarile datata al massimo 8 giorni prima della data di presentazione.

Le dimissioni presentate contrariamente alle regole di cui al comma 1, punto 1 e al comma 2 del presente articolo saranno ritenute prive di effetto giuridico.

Nel caso di un consigliere che cessa di essere cittadino croato e che è cittadino di un paese membro dell'Unione Europea, il mandato non termina in base al comma 1, punto 5 del presente articolo.



III DIRITTI E DOVERI GENERALI DEL CONSIGLIERE

Articolo 16

Il consigliere ha il diritto e il dovere di:

- partecipare alle sedute del Consiglio,
- discutere e votare, avanzare proposte, emendamenti e quesiti,
- avanzare quesiti al presidente e al vicepresidente del Consiglio, al Sindaco ossia al Vicesindaco, ai presidenti degli organi di lavoro del Consiglio e all'assessorato unificato del Comune,
- partecipare alle riunioni degli organi di lavoro e discuterli, come pure votare negli organi di lavoro di cui fa parte,
- accettare di essere eletto membro dell'organo di lavoro come stabilito dal Consiglio in base alle proprie delibere.

Il consigliere ha anche altri diritti e doveri che sono stabiliti dalle disposizioni della Costituzione, della legge e il presente Regolamento.

Articolo 17

Il consigliere ha a disposizione i materiali che si preparano a livello degli organi del Consiglio e dell'autogoverno comunale e che si riferiscono ai temi che vengono discussi in seno al Consiglio.

Il consigliere ha la facoltà di chiedere al presidente del Consiglio, al Sindaco o all'assessore all'Assessorato unificato di essere informato o prendere visione del materiale riguardante i temi che sono all'ordine del giorno della seduta consiliare o che sono in fase di preparazione per le sedute consiliari, oppure dell'organo di lavoro di cui fa parte, oltre ad altre informazioni di cui ha bisogno come consigliere.

Articolo 18

I consiglieri sono tenuti a rispettare il segreto professionale e altri dati confidenziali appresi nell'esercizio della funzione di consigliere e ne rispondono in accordo con la legge.

Articolo 19

Nel periodo in cui esercita la funzione di consigliere, il consigliere non deve usare o segnalare il fatto di essere consigliere nel contesto di attività economiche e di altro tipo espletate per conto proprio o per un datore di lavoro.

Articolo 20

Il consigliere ha la possibilità di esigere assistenza per l'esercizio della sua funzione dal dipartimento o dal servizio competente, attivo in seno all'unità di autogoverno locale, innanzitutto nella compilazione delle proposte che il consigliere presenta e nell'espletamento di attività e compiti assegnati al consigliere da un organo di lavoro del Consiglio comunale, ossia di richiedere documentazione aggiuntiva per singoli temi o questioni all'ordine del giorno della seduta del Consiglio comunale o degli organi di lavoro. Può, inoltre, chiedere informazioni e spiegazioni tecniche per approfondire la conoscenza di problemi incontrati nell'esercizio della funzione di consigliere.



Presso l'ufficio competente, ossia presso il dipartimento dell'unità di autogoverno locale, si mettono a disposizione dei consiglieri mezzi e materiali tecnici e informatici necessari per l'esercizio della funzione e si provvede pure a garantire le condizioni tecniche e di altro tipo per il lavoro.

Articolo 21

I consiglieri si eleggono per un periodo di quattro anni, che è la durata di un mandato.

La funzione di consigliere è una carica onorifica e il consigliere non riceve uno stipendio. Il consigliere ha diritto al rimborso delle spese conformemente alla delibera sui compensi per i consiglieri.

I consiglieri comunali non hanno un mandato vincolante e non possono essere revocati.

Dal giorno di costituzione del Consiglio, ovvero dall'entrata in carica, fino al termine del mandato, il consigliere ha diritto a un compenso in denaro conformemente alla Delibera sui compensi per i consiglieri.

IV I GRUPPI CONSILIARI

Articolo 22

In seno al Consiglio possono essere fondati gruppi consiliari a seconda dell'appartenenza politica e gruppi consiliari indipendenti.

Un gruppo deve avere almeno 3 (tre) membri.

I gruppi consiliari sono tenuti a informare della propria costituzione l'Assessorato unificato, consegnando il proprio regolamento di procedura e i dati sui membri.

Il Consiglio e l'Assessorato unificato provvederanno agli spazi di lavoro per i gruppi consiliari.

V AMBITO DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO

Articolo 23

Il Consiglio comunale è l'organo rappresentativo dei cittadini e l'organo dell'autogoverno locale che approva gli atti nell'ambito dei diritti e dei doveri dell'unità di autogoverno locale e svolge altre attività conformemente alla legge e al presente Regolamento.

Articolo 24

Nell'ambito delle proprie competenze il Consiglio comunale:

1. approva lo Statuto del Comune, ossia la delibera statutaria del Comune,
2. approva il Regolamento del Consiglio comunale, ossia la delibera sull'ordine regolamentare provvisorio,
3. approva delibere e altri atti generali che regolano le questioni pertinenti all'ambito di competenza del comune, conformemente a disposizioni speciali,
4. approva la delibera sull'adesione alle associazioni di comuni, città e regioni, conformemente alla legge,



5. approva la delibera sull'istituzione di collaborazioni con altre unità di autogoverno locale e territoriale (regionale) nella Repubblica di Croazia, ossia unità di autogoverno locale e regionale di altri paesi,
6. approva il preventivo e il consuntivo del bilancio comunale, come pure la delibera sulla realizzazione del preventivo comunale e la delibera sul finanziamento provvisorio del comune,
7. indice i referendum,
8. approva la delibera sull'organizzazione congiunta, con una o più unità di autogoverno locale, di attività che rientrano nelle competenze di autogoverno conformemente allo Statuto,
9. approva la delibera sulla costituzione e l'ambito di competenza dell'Assessorato unificato del Comune,
10. approva la delibera sulla costituzione e le modalità di funzionamento degli organi e degli uffici comuni organizzati per lo svolgimento di attività che rientrano nelle competenze di autogoverno del comune, conformemente all'accordo sui rapporti con le altre unità di autogoverno locale,
11. approva la delibera sull'assegnazione di alcune attività che rientrano nelle competenze di autogoverno del comune alla regione, ossia all'autogoverno locale,
12. si occupa della fondazione di istituzioni pubbliche e altre persone giuridiche per lo svolgimento di attività comunali, economiche e sociali che sono di interesse del comune, pertinenti alle competenze di autogoverno,
13. si occupa di elezioni, nomine e revoche di:
 - presidente e vicepresidente del Consiglio comunale, presidenti, vicepresidenti e membri degli organi di lavoro del Consiglio comunale,
 - altri rappresentanti, funzionari, ovvero persone previste dallo Statuto o altre norme,
14. prende decisioni riguardo ai patrocini assunti dal Consiglio comunale,
15. prende decisioni sull'assegnazione di riconoscimenti e onorificenze del Comune,
16. svolge altre attività previste dalla legge, dallo Statuto e dall Regolamento di procedura, ossia dalla delibera sull'ordine regolamentare provvisorio.

VI ELEZIONI DI PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

Articolo 25

Il Consiglio comunale ha un presidente e un vicepresidente, di cui uno è appartenente alla minoranza nazionale italiana.

Il presidente e il vicepresidente del Consiglio comunale si eleggono dalle file dei consiglieri, con votazione pubblica e su proposta di almeno 1/3 ossia quattro (4) consiglieri.

La proposta di cui al comma precedente deve essere avanzata per iscritto e munita dei nomi e dei cognomi dei consiglieri come pure delle loro firme.

Articolo 26

Presidente e vicepresidente del Consiglio comunale si eleggono individualmente con votazione pubblica.

Alle cariche di presidente e vicepresidente del Consiglio comunale si eleggono i candidati votati dalla maggior parte dei consiglieri.



Nel caso in cui si hanno più candidati per le cariche di presidente e vicepresidente del Consiglio comunale e nessuno di loro ottiene la maggioranza dei voti o nel caso in cui più candidati ottengono lo stesso numero di voti, la votazione si ripete e si vota per i due candidati che hanno avuto il numero più alto di voti.

Se nella votazione ripetuta il candidato non ottiene la maggior parte dei voti di tutti i consiglieri, la procedura di candidatura si ripete.

Articolo 27

Presidente e vicepresidente del Consiglio comunale vengono destituiti dal Consiglio comunale su proposta di almeno quattro consiglieri.

La proposta di destituzione viene presa in esame dal Comitato per le elezioni, le nomine e l'autogoverno locale.

Nel caso di destituzione del presidente del Consiglio e in altri casi di cessazione del mandato stabiliti nell'articolo 8 del presente Regolamento, fino all'elezione del nuovo presidente la carica di presidente del Consiglio comunale viene svolta dal vicepresidente del Consiglio comunale e, nel caso di cessazione del mandato del vicepresidente del Consiglio comunale, a convocare e presiedere le sedute è il consigliere più anziano.

L'atto di affidamento e accettazione dei doveri deve svolgersi entro sette giorni dalla data di approvazione dell'elezione del nuovo presidente.

Se l'atto di affidamento e accettazione non avviene entro il termine stabilito, l'atto di affidamento e accettazione sarà ritenuto compiuto.

Articolo 28

Il presidente del Consiglio comunale:

- convoca, organizza e presiede le sedute del Consiglio comunale e pubblica i risultati delle votazioni,
- rappresenta il Consiglio comunale,
- avvia il procedimento previsto per le proposte dei proponenti autorizzati,
- propone l'ordine del giorno del Consiglio comunale,
- si occupa della procedura relativa all'approvazione di delibere e atti generali,
- coordina il lavoro degli organi di lavoro,
- firma le delibere e altri atti approvati dal Consiglio comunale,
- si occupa della collaborazione del Consiglio comunale con il Sindaco,
- si occupa della protezione dei diritti dei consiglieri,
- svolge altre attività previste dalla legge e dal presente Regolamento.

Articolo 29

Il vicepresidente del Consiglio comunale sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.

Il vicepresidente del Consiglio comunale assiste il presidente nel suo lavoro e, con la sua autorizzazione, svolge attività pertinenti al suo ambito di competenze.

Articolo 30

Nella preparazione e nell'organizzazione delle sedute del Consiglio comunale il presidente del Consiglio comunale si avvale dell'assistenza degli assessorati dell'amministrazione comunale.



Articolo 31

Il presidente del Consiglio comunale convoca le sedute del Consiglio comunale, presiede le sedute e rappresenta il Consiglio comunale.

In caso di impedimenti del presidente del Consiglio comunale, la seduta viene convocata e presieduta dal vicepresidente del Consiglio comunale con l'autorizzazione del presidente, ovvero della persona autorizzata a convocare la seduta.

Il presidente del Consiglio comunale convoca le sedute a seconda delle esigenze, ovvero almeno una volta in tre mesi.

Il presidente del Consiglio comunale è tenuto a convocare la seduta del Consiglio comunale dietro presentazione di una richiesta munita di motivazione di almeno 1/3 ossia quattro (4) consiglieri entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della richiesta.

Qualora il presidente del Consiglio comunale non dovesse convocare la seduta entro il termine stabilito, la seduta del Consiglio comunale sarà convocata dal Sindaco.

Articolo 32

La votazione alle sedute del Consiglio comunale è, di regola, pubblica.

I consiglieri di esprimono in uno dei seguenti modi: "FAVOREVOLE" alla proposta, "CONTRARIO" alla proposta o si astengono dal voto.

La votazione alle sedute del Consiglio è segreta nei casi stabiliti dal presente Statuto o dal Regolamento di procedura del Consiglio comunale e quando il Consiglio decide di votare segretamente riguardo a una singola questione.

VII AMBITO DI COMPETENZA, COMPOSIZIONE E MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DI LAVORO

Articolo 33

Riguardo allo studio e all'esame di singole questioni nonché ai preparativi e all'avanzamento di proposte adeguate, all'attuazione della politica stabilita e al monitoraggio dell'attuazione di delibere e atti generali del Consiglio, all'esecuzione di alcuni compiti di interesse del Consiglio, il Consiglio comunale può formare organi permanenti e temporanei, come pure organi consultivi.

La delibera sulla formazione degli organi di lavoro regola il loro nome, la composizione, l'ambito di competenza e il numero di membri, il quale deve essere dispari.

I membri degli organi di lavoro possono essere consiglieri del Consiglio comunale oppure persone che non fanno parte del Consiglio comunale ma sono esperte in alcune attività che rientrano nell'ambito delle competenze di autogoverno del Comune.

Il mandato dei membri degli organi di lavoro dura quanto il mandato del Consiglio comunale che li ha nominati.

Il presidente, il vicepresidente e i membri vengono eletti, nominati e destituiti dal Consiglio comunale.

Articolo 34

Gli organi di lavoro permanenti:



- si occupano dello svolgimento di attività che rientrano nelle competenze di autogoverno del Comune per le quali sono stati istituiti,
- presentano al Consiglio comunale proposte di atti generali e individuali che poi vengono approvati dal Consiglio comunale,
- presentano obiezioni e pareri riguardo agli alle proposte di atti avanzate al Consiglio comunale da altri proponenti autorizzati,
- prendono in esame la situazione nell'ambito di competenze per il quale sono stati istituiti,
- presentano il resoconto sul proprio operato al Consiglio comunale.

Articolo 35

Il presidente dell'organo di lavoro organizza le attività, propone l'ordine del giorno e presiede le sedute dell'organo di lavoro.

Il presidente sollecita la presa in esame di singoli argomenti e si occupa dell'informazione dei membri riguardo alle questioni pertinenti alle competenze dell'organo di lavoro.

Il presidente dell'organo di lavoro collabora con il presidente del Consiglio, i presidenti degli altri organi di lavoro e l'assessore all'Assessorato unificato riguardo alle questioni pertinenti alle competenze dell'organo di lavoro.

Il presidente provvede all'attuazione delle conclusioni dell'organo di lavoro del Consiglio comunale e svolge altre attività stabilite dal presente Regolamento.

Il vicepresidente dell'organo di lavoro, in caso di assenza o impedimento del presidente, si assume i diritti, i doveri e le responsabilità di quest'ultimo, che sono stabiliti dal presente Regolamento.

In caso di assenza o impedimento del presidente e del vicepresidente, la seduta dell'organo di lavoro è presieduta dal membro dell'organo di lavoro precedentemente autorizzato dal presidente dell'organo di lavoro.

Articolo 36

La seduta dell'organo di lavoro viene convocata su iniziativa del presidente, che è tenuto a convocarla in base alla conclusione del Consiglio comunale oppure su richiesta del presidente del Consiglio comunale o di un terzo dei membri dell'organo di lavoro del Consiglio comunale, specificando le questioni da esaminare alla seduta.

Se il presidente non dovesse convocare la seduta pur essendo tenuto a farlo, la seduta dell'organo di lavoro del Consiglio comunale sarà convocata dal presidente del Consiglio comunale.

Articolo 37

Gli organi di lavoro del Consiglio comunale possono assumere posizioni riguardo alle questioni pertinenti alle loro competenze se alla seduta presenza la maggior parte dei membri dell'organo di lavoro, mentre le decisioni si approvano con la maggioranza dei voti dei membri presenti.

L'andamento della seduta dell'organo di lavoro è annotato nel verbale.

Articolo 38



Durante i preparativi di delibere, atti o documenti tecnici che regolano questioni pertinenti alle competenze dell'organo di lavoro, l'organo di lavoro può svolgere una discussione preliminare al fine di offrire pareri e proposte al proponente della delibera o dell'atto generale.

Articolo 39

Su richiesta del Consiglio comunale e dei suoi organi di lavoro l'assessore all'Assessorato unificato e il dirigente del servizio sono tenuti a:

- fornire informazioni su questioni ed eventi pertinenti alle competenze dell'assessorato ovvero del servizio,
- presentare un resoconto sulla realizzazione e l'attuazione delle delibere e di altri atti o di compiti di cui sono responsabili,
- fornire i dati di cui dispongono o dati che, agendo in accordo con le proprie competenze, sono tenuti a raccogliere e registrare, come pure gli atti e gli altri documenti necessari per il lavoro del Consiglio comunale o dell'organo di lavoro,
- rispondere alle domande poste.

Articolo 40

L'organo di lavoro del Consiglio comunale è tenuto a informare quest'ultimo delle proprie obiezioni, di opinioni, posizioni e proposte. L'organo di lavoro ha la facoltà di informare delle posizioni della minoranza dei propri membri nel momento in cui le opinioni sono divise riguardo alla proposta per la soluzione di una questione.

Nel presentare un resoconto o una proposta al Consiglio comunale, l'organo di lavoro individua il relatore che, in accordo con la conclusione dell'organo di lavoro, di propria iniziativa o su richiesta del Consiglio comunale, offrirà una spiegazione della posizione o della proposta dell'organo di lavoro in occasione della seduta.

In occasione della seduta il relatore si esprime a nome dell'organo di lavoro del Consiglio comunale sulle questioni relative alla relazione, ossia alla posizione o alla proposta dell'organo di lavoro, ma non può modificare la posizione o la proposta dell'organo di lavoro o rinunciare a esse senza l'autorizzazione dell'organo di lavoro, né può esprimersi in merito alle questioni riguardo alle quali l'organo di lavoro non ha espresso la propria opinione o assunto una posizione.

Se tale questione viene sollevata nella discussione, il relatore può chiedere il rinvio della discussione finché la questione non venga discussa dall'organo di lavoro.

La discussione legata a tale questione sarà rinviata pure in caso dovesse essere chiesto all'organo di lavoro di esprimere un parere o di assumere una posizione in merito a tale questione.

Articolo 41

Gli organi di lavoro collaborano fra loro e possono tenere anche una seduta congiunta nonché presentare al Consiglio comunale una relazione congiunta sul tema discusso.

Articolo 42

Alla seduta dell'organo di lavoro del Consiglio comunale è presente pure il rappresentante dell'assessorato nel caso in cui alla seduta viene presa in esame una questione pertinente alle competenze del suo ufficio.



Articolo 43

L'organo di lavoro del Consiglio comunale ha la possibilità di invitare alle sedute scienziati, esperti, operatori del settore pubblico e altre persone per fornire opinioni sulle questioni discusse in occasione delle sedute.

VIII RAPPORTO TRA IL SINDACO E IL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 44

Il Sindaco e il Vicesindaco, di cui uno è appartenente della comunità nazionale italiana, vengono eletti dagli elettori del Comune di Verteneglio tramite elezione diretta secondo la procedura stabilita dalla legge.

Conformemente alla legge, il Vicesindaco sostituisce il Sindaco durante l'assenza di quest'ultimo.

Articolo 45

Il Sindaco e il/i Vicesindaco/i presenziano alle sedute del Consiglio comunale.

Il Sindaco individua un relatore per i punti della seduta del Consiglio comunale che sono stati inseriti nell'ordine del giorno dietro suo suggerimento.

Articolo 46

Il relatore, presente alle sedute del Consiglio comunale e degli organi di lavoro del Consiglio comunale, partecipa al loro lavoro, presenta le posizioni del sindaco, fornisce informazioni e spiegazioni tecniche nonché informa il sindaco delle posizioni e delle opinioni del Consiglio comunale e degli organi di lavoro.

Se il relatore autorizzato non è presente alla discussione, il Consiglio comunale o l'organo di lavoro hanno la possibilità di interrompere o rinviare la discussione dell'argomento se ritengono che la presenza del relatore sia indispensabile.

Articolo 47

Il presidente del Consiglio comunale e i presidenti degli organi di lavoro del Consiglio comunale informano delle sedute convocate il sindaco e i relatori almeno 8 giorni prima della data fissata per la seduta.

IX ATTI DEL CONSIGLIO

a) Disposizioni generali

Articolo 48

In conformità con i propri diritti e le autorizzazioni stabiliti dalla legge e dal presente Regolamento, il Consiglio comunale approva lo Statuto, le delibere, il bilancio, il consuntivo annuale, le raccomandazioni e le conclusioni e fornisce interpretazioni autentiche degli atti generali.



Articolo 49

Gli atti che disciplinano l'organizzazione interna e le modalità di funzionamento dell'autogoverno comunale si approvano sotto forma di delibere, regolamenti di procedura e regolamenti.

Articolo 50

Con le conclusioni il Consiglio stabilisce posizioni riguardo ad alcuni eventi e fenomeni.

Ogni organo di lavoro del Consiglio comunale ha la possibilità di emanare conclusioni relative al proprio lavoro nell'ambito delle proprie competenze.

In base alla valutazione della situazione in alcuni settori, formulando le conclusioni il Consiglio ha la possibilità di assumere posizioni, esprimere opinioni e stabilire obblighi nei confronti dell'Assessorato unificato riguardo ai preparativi delle proposte di atti per l'attuazione delle delibere o riguardo all'esecuzione di altre attività pertinenti alle sue competenze.

Le conclusioni nelle quali si assumono posizioni o si esprimono opinioni vengono emanate pure dagli organi di lavoro del Consiglio comunale.

Articolo 51

Gli atti del Consiglio vengono firmati dal presidente del Consiglio.

Gli atti approvati dagli organi di lavoro del Consiglio vengono firmati dal presidente dell'organo in questione.

Articolo 52

Gli originali di delibere e altri atti generali del Consiglio vengono autenticati con il sigillo del Consiglio.

Per originale di delibere e altri atti generali del Consiglio si intende il testo della delibera o dell'atto generale adottato in occasione della seduta del Consiglio.

Gli originali degli atti generali del Consiglio vanno conservati perennemente.

La compilazione degli originali degli atti del Consiglio, l'apposizione del sigillo sull'originale di tali atti, la conservazione degli originali, come pure il rispettivo registro vengono affidati all'Assessorato unificato.

Articolo 53

Delibere e altri atti del Consiglio, come pure l'interpretazione autentica delle delibere, vanno obbligatoriamente pubblicati nella "Gazzetta ufficiale del Comune di Verteneglio" e possono essere pubblicati pure all'Albo del Comune di Verteneglio.

Articolo 54

Se il presidente del Consiglio comunale dovesse stabilire che le proposte di delibere avanzate al Consiglio comunale, ossia analisi, relazioni o altri atti non sono compilati in accordo con le disposizioni del presente Regolamento, egli esigerà dal proponente di procedere, entro determinato periodo di tempo, all'adeguamento della proposta alle disposizioni del presente Regolamento.

b) Procedura di approvazione di atti



Articolo 55

La procedura per l'approvazione di un atto viene sempre avviata con una proposta avanzata al presidente del Consiglio comunale.

Il diritto a proporre gli atti che vengono adottati dal Consiglio comunale spetta ai consiglieri, al presidente del Consiglio comunale, al Sindaco, agli organi dell'autogoverno locale, agli organi amministrativi, agli organi e ai servizi comuni, agli organi di lavoro del Consiglio comunale e ai cittadini.

I cittadini hanno il diritto di proporre al Consiglio comunale l'adozione di un atto o la soluzione di una questione pertinente alle sue competenze nonché avanzare petizioni e obiezioni, fornire proposte e ottenere risposte.

Il Consiglio comunale è tenuto a discutere la proposta di cui al comma 3 del presente articolo se essa viene sostenuta da almeno il 10 per cento degli elettori iscritti nella lista elettorale del Comune e a fornire una risposta ai richiedenti entro e non oltre tre (3) mesi dalla ricezione della proposta.

Il Sindaco ha la possibilità di ritirare la proposta di bilancio di previsione pure in seguito alla votazione degli emendamenti, ma comunque precedentemente alla votazione del bilancio stesso.

Articolo 55a

Se il bilancio di previsione per l'anno successivo non può essere approvato prima dell'inizio dell'anno cui esso si riferisce e il Sindaco non propone il finanziamento provvisorio, l'organo di lavoro del Consiglio comunale responsabile per il bilancio o almeno sette consiglieri hanno il diritto di proporre l'adozione della delibera sul finanziamento provvisorio.

Articolo 56

La procedura per l'approvazione degli altri atti viene sempre avviata con la proposta di atto.

Il proponente degli atti di cui al comma 1 del presente articolo è tenuto a presentare la proposta di atto al presidente del Consiglio comunale e, a seconda della tipologia, l'atto deve contenere la motivazione o l'esposizione introduttiva quale base per lo svolgimento della discussione e l'approvazione di una delibera o una conclusione.

Il presidente del Consiglio comunale richiede il parere del Sindaco in merito a tutte le relazioni, le analisi e le altre informazioni non ricevute dal Sindaco.

Articolo 57

La proposta di modifica o l'aggiunta alla proposta di delibera viene presentata per iscritto sotto forma di emendamento con una motivazione.

L'emendamento viene trasmesso al presidente del Consiglio comunale entro e non oltre tre giorni prima della seduta del Consiglio comunale, mentre il presidente del Consiglio comunale lo consegna al sindaco prima della sua presa in esame nei casi in cui egli non è proponente dell'emendamento.

Fatto salvo quanto stabilito al comma 2 del presente articolo, se la maggior parte dei consiglieri presenti lo decide di comune accordo, il consigliere può presentare l'emendamento pure alla seduta durante la discussione. Per tale emendamento e per quello non presentato dal proponente dell'atto è prevista una votazione separata rispetto alla proposta di delibera finale.



Articolo 58

Il proponente della delibera, ossia il sindaco, ha la possibilità di presentare emendamenti fino alla conclusione della discussione.

Gli emendamenti presentati, in conformità con le disposizioni del presente articolo, vanno riprodotti e distribuiti ai consiglieri prima della discussione e della votazione. Un emendamento presentato da parte del proponente, ossia il sindaco, diventa parte integrante della proposta di delibera finale senza una votazione separata.

Fatto salvo quanto disposto precedentemente, se la maggior parte dei consiglieri lo decide di comune accordo, i consiglieri possono presentare emendamenti alla seduta nel corso della discussione.

Articolo 59

Gli emendamenti vanno votati secondo l'ordine degli articoli della proposta di delibera finale cui si riferiscono.

Nel caso in cui, riguardo a un articolo della proposta di delibera finale, siano stati presentati più emendamenti, il primo a essere votato è l'emendamento che presenta le maggiori divergenze rispetto alla soluzione proposta e dopo, sempre secondo lo stesso criterio, gli altri emendamenti.

L'emendamento approvato alla seduta del Consiglio comunale diventa parte integrante della proposta di delibera finale che è oggetto di discussione.

Nel caso in cui gli emendamenti presentati siano tali da apportare modifiche significative o presentino divergenze significative rispetto alla proposta di delibera, il Consiglio ha la possibilità di decidere di rinviare la discussione al fine di dare al proponente la possibilità di apportare modifiche alla nuova proposta.

c) Approvazione di atti con procedura d'urgenza

Articolo 60

Fatto salvo quanto previsto precedentemente, una delibera o un altro atto generale possono essere approvati con procedura d'urgenza solo se per tale approvazione esistono dei motivi validi.

Con la proposta di approvazione di un atto con procedura d'urgenza si presenta pure la proposta di atto. Se a presentare la proposta è un consigliere, egli deve avere il sostegno espresso per iscritto di almeno altri 4 (quattro) consiglieri.

La proposta di approvazione dell'atto con procedura d'urgenza si presenta al presidente del Consiglio prima di stabilire l'ordine del giorno della seduta.

Il presidente del Consiglio avanza ai consiglieri, senza indugio, la proposta di approvazione della delibera o dell'atto con procedura d'urgenza.

In casi eccezionali, il sindaco può proporre l'approvazione degli atti alla seduta.

Articolo 61

La proposta di cui all'articolo precedente del presente Regolamento va varata all'inizio della seduta, durante la definizione dell'ordine del giorno. È possibile vararla pure durante la definizione delle aggiunte all'ordine del giorno.



Articolo 62

Riguardo alla delibera o all'atto approvati con procedura d'urgenza possono essere presentati emendamenti fino alla conclusione della discussione. Per essi è prevista una votazione separata.

d) Interpretazione autentica di delibere e atti

Articolo 63

La proposta di emanazione di un'interpretazione autentica degli atti del Consiglio comunale può essere avanzata dal proponente e dagli organi autorizzati previsti dalla legge. La proposta di emanazione di un'interpretazione autentica degli atti del Consiglio comunale va presentata al presidente del Consiglio comunale e deve contenere il nome dell'atto, l'indicazione della disposizione della quale si esige l'interpretazione e i relativi motivi.

Il presidente del Consiglio comunale invia la proposta di cui al comma 1 del presente articolo all'organo di lavoro e al sindaco, se egli non è il proponente, al fine di ottenere una valutazione della sua fondatezza.

Articolo 64

Se l'organo di lavoro, ossia il sindaco, stabilisce che la proposta è fondata, sarà proposto il testo di interpretazione autentica che, con la rispettiva relazione, sarà presentato al Consiglio comunale.

Se si stabilisce che la proposta non è fondata, ne sarà informato il Consiglio comunale, che formulerà una decisione in base alla relazione.

X QUESITI DEI CONSIGLIERI

Articolo 65

I consiglieri possono porre quesiti al presidente del Consiglio, ai presidenti degli organi di lavoro, al Sindaco, all'assessore all'Assessorato unificato, come pure ai direttori e ai presidenti dei consigli di amministrazione delle istituzioni comunali o delle società commerciali o persone giuridiche di cui il Comune di Verteneglio è fondatore o uno dei fondatori.

I quesiti possono essere presentati in forma orale o per iscritto e il consigliere è tenuto a specificare a chi vuole indirizzare la propria domanda.

Il lasso di tempo per porre la domanda e fornire la risposta non può eccedere i quattro minuti per ogni consigliere, ossia un totale di 45 minuti per seduta, salvo diversa decisione del Consiglio.

Articolo 66

Il presidente del Consiglio e il presidente dell'organo di lavoro o l'assessore all'Assessorato unificato sono tenuti a fornire una risposta alla domanda nel corso della stessa seduta in cui il quesito è stato posto.



Se la domanda è più complessa o esige un'analisi, la risposta sarà fornita in forma orale o per iscritto a una delle sedute consiliari successive.

Articolo 67

Se la risposta dovesse essere legata a una domanda che rappresenta un segreto d'ufficio o militare o che è di carattere confidenziale, il presidente del Consiglio può proporre che la risposta venga fornita direttamente al consigliere o in occasione di una seduta del Consiglio chiusa al pubblico.

Spetta al Consiglio varare tale proposta.

XI ORDINE ALLA SEDUTA

a) Convocazione della seduta

Articolo 68

La seduta del Consiglio viene convocata dal presidente del Consiglio e, in assenza di quest'ultimo, dal vicepresidente previa autorizzazione del presidente.

Articolo 69

Il presidente del Consiglio comunale convoca le sedute a seconda delle esigenze e almeno una volta in tre mesi.

Il presidente è tenuto a convocare la seduta dell'organo rappresentativo su richiesta, munita di motivazione, di almeno un terzo dei membri del Consiglio comunale o su richiesta del sindaco entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta.

Se il presidente del Consiglio comunale non convoca la seduta entro il termine di cui al comma 4 del presente articolo, la seduta sarà convocata dal Sindaco entro il nuovo termine di 8 giorni.

Alla scadenza dei termini di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, la seduta del Consiglio comunale può essere convocata su richiesta di un terzo dei consiglieri dal dirigente dell'organo centrale dell'amministrazione statale competente per gli affari dell'autogoverno locale e territoriale (regionale). La richiesta dei consiglieri va consegnata in forma scritta e firmata dai consiglieri.

La seduta convocata nei modi previsti ai commi 2, 3, e 4 del presente articolo deve tenersi entro 15 giorni dalla data di convocazione.

La seduta convocata contrariamente a quanto previsto dal presente articolo sarà ritenuta illegale e gli atti approvati nulli.

Articolo 70

Per sedute ordinarie, ai consiglieri viene consegnata la proposta dell'ordine del giorno con gli allegati che saranno oggetto di discussione almeno 7 (sette) giorni prima della seduta.

Fatto salvo quanto disposto precedentemente, il presidente del Consiglio può, in caso di necessità, approvare un atto con procedura d'urgenza o, nel caso in cui sussistano motivi validi, convocare la seduta del Consiglio e proporre l'ordine del giorno alla stessa seduta.



Articolo 71

Le sedute del Consiglio terminano con l'esaurimento dell'ordine del giorno.

Il numero progressivo della seduta viene definito di comune accordo per le riunioni che si tengono nelle sessioni ordinarie e in quelle straordinarie.

b) Ordine del giorno

Articolo 72

L'ordine del giorno della seduta del Consiglio viene proposto dal presidente del Consiglio.

Se l'ordine del giorno per la seduta viene proposto per iscritto con l'invito alla seduta, il presidente del Consiglio può modificare alla seduta stessa la proposta legata all'ordine del giorno eliminando alcuni punti o aggiungendovi dei punti nuovi.

Articolo 73

Nello stabilire l'ordine del giorno, in primo luogo si decide separatamente riguardo alla proposta di eliminare un punto e poi di aggiungere all'ordine del giorno un punto nuovo.

In seguito all'espressione di parere riguardo alle proposte per la modifica dell'ordine del giorno di cui al comma precedente del presente articolo, il presidente del Consiglio propone l'adozione il testo completo della proposta definitiva dell'ordine del giorno.

c) Presidenza e partecipazione

Articolo 74

La seduta del Consiglio è presieduta dal presidente del Consiglio e, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente del Consiglio previa autorizzazione del presidente.

Articolo 75

Ai lavori della seduta possono partecipare, come ospiti, tutte le persone invitate dal presidente del Consiglio.

Nessuno ha facoltà di parlare alla seduta prima di aver chiesto al presidente del Consiglio il permesso di prendere parola e vederselo concesso.

Le domande di concessione della facoltà di parola vanno presentate all'apertura della discussione.

Il relatore può essere ammonito o interrotto solo dal presidente del Consiglio.

Spetta al presidente del Consiglio impedire che il relatore venga disturbato o impedito durante il suo discorso.

Alle sedute del Consiglio vige l'uso paritetico della lingua croata e di quella italiana.

Articolo 76

Il presidente del Consiglio concede la parola ai consiglieri a seconda dell'ordine in cui ha ricevuto le relative domande.

Il relatore ha facoltà di parlare solo del tema oggetto di discussione in accordo con l'ordine del giorno stabilito.



Se il relatore non si attiene all'ordine del giorno nemmeno dopo il secondo avvertimento, il presidente del Consiglio gli toglierà la parola.

Articolo 77

Alla seduta può essere deciso di permettere al relatore di parlare di un argomento solo una volta e può essere definita pure la durata del discorso.

Di regola, in sede di discussione il consigliere può parlare fino a 10 minuti, mentre ai presidenti dei gruppi consiliari sono concessi 15 minuti. In casi eccezionali, quando si discute un argomento importante, il Consiglio può decidere di concedere a un consigliere un discorso più lungo.

d) Mantenimento dell'ordine e provvedimenti disciplinari

Articolo 78

All'ordine alla seduta provvede il presidente del Consiglio.

Per il disturbo dell'ordine nella seduta il presidente del Consiglio può emanare un provvedimento disciplinare nei confronti dei consiglieri, tra cui:

1. ammonizione,
2. ammonizione annotata nel verbale,
3. ammonizione con negazione della parola al consigliere,
4. ammonizione con negazione della parola al consigliere ed esclusione dalla seduta durante la discussione e la presa in esame di un singolo punto dell'ordine del giorno,
5. allontanamento dalla seduta.

Il provvedimento disciplinare è definitivo subito dopo l'emanazione a parte del presidente del Consiglio.

In caso di grave disturbo dell'ordine, in accordo con la valutazione del presidente, i lavori della seduta possono essere interrotti per un determinato periodo di tempo.

Articolo 79

L'ammonizione viene rivolta al consigliere che, con il proprio comportamento o discorso, ha disturbato il corso della seduta o ha violato in altro modo le disposizioni del presente Regolamento.

Un consigliere ha commesso un illecito disciplinare di cui al comma 1 del presente articolo se:

- nel suo discorso non si attiene all'argomento che è oggetto di discussione,
- parla senza facoltà di parola concessa dal Presidente,
- disturba il relatore con interruzioni o in altri modi,
- disprezza o insulta il presidente del Consiglio, gli altri consiglieri e i partecipanti ai lavori del Consiglio,
- disturba l'ordine della seduta in altri modi.

Articolo 80

L'ammonizione annotata nel verbale viene rivolta al consigliere che, con il proprio comportamento o discorso, disturba il corso della seduta o viola in altro modo le disposizioni



del presente Regolamento influenzando significativamente sui lavori della seduta, ossia se è già stato ammonito nel corso della stessa seduta.

Articolo 81

L'ammonizione con negazione della parola sarà impartita al consigliere che rivolge al presidente del Consiglio o ai consiglieri gravi insulti o se, con il proprio discorso, apporta gravi danni alla reputazione del Consiglio e dei consiglieri.

Articolo 82

Per gravi disturbi dell'ordine della seduta, oltre al provvedimento di negazione della parola, si ricorrerà pure a quello dell'allontanamento dalla seduta durante la discussione e della presa in esame del punto all'ordine del giorno durante la cui discussione l'illecito disciplinare è stato commesso.

Articolo 83

Nei confronti del consigliere viene emesso il provvedimento disciplinare dell'allontanamento dalla seduta del Consiglio nel momento in cui il consigliere disturba il corso della seduta impedendo il suo prosieguito.

Il consigliere è tenuto ad abbandonare la seduta immediatamente. In caso contrario, il presidente del Consiglio può chiedere l'intervento dei responsabili per la sicurezza.

Se il consigliere non si allontana nemmeno dopo l'adozione del provvedimento disciplinare, il presidente del Consiglio potrà interrompere la seduta e ordinare al consigliere di allontanarsi dalla sala.

Articolo 84

Il consigliere ha diritto di presentare un ricorso riguardo al provvedimento disciplinare di esclusione dalla seduta.

Il ricorso va presentato al Consiglio entro 48 ore dall'emissione del provvedimento.

Alla ricezione del ricorso il Consiglio può confermare il provvedimento disciplinare o sospenderlo.

Alla ricezione del ricorso la decisione del Consiglio viene approvata con la maggioranza dei voti dei consiglieri presenti alla seduta.

Articolo 85

Il presidente del Consiglio può ordinare l'allontanamento dalla sala di qualunque membro dell'uditorio che disturbi l'ordine.

e) Corso della seduta

Articolo 86

Dopo l'apertura dei lavori della seduta il presidente del Consiglio fornisce spiegazioni necessarie legate alla riunione e stabilisce il numero dei consiglieri presenti in aula.

Articolo 87



Stabilito l'ordine del giorno, si procede alla discussione dei punti, a seconda di quanto stabilito nell'ordine del giorno approvato.

Articolo 88

Alla seduta ogni argomento all'ordine del giorno viene prima discusso e in seguito votato, a meno che il presente Regolamento non preveda di sottoporre l'argomento alla votazione senza discussione.

Constatato l'esaurimento della lista degli oratori, il presidente del Consiglio conclude la discussione.

Esaurito l'ordine del giorno della seduta, il presidente del Consiglio chiude i lavori della seduta.

f) Votazione

Articolo 89

Per l'approvazione delle delibere alla seduta del Consiglio è necessaria la presenza della maggior parte dei consiglieri, ossia di oltre la metà di tutti i membri del Consiglio.

Articolo 90

Con la maggioranza di voti di tutti i consiglieri il Consiglio prende decisioni riguardo a:

- lo Statuto del Comune di Verteneglio, ossia la delibera statutaria e il Regolamento di procedura del Consiglio comunale o la delibera sull'ordine regolamentare provvisorio,
- il bilancio o la delibera sul finanziamento temporaneo del Comune di Verteneglio e il consuntivo annuale,
- elezioni di presidente e vicepresidente del Consiglio comunale,
- mozione di sfiducia al presidente del Consiglio comunale,
- approvazione della delibera sull'adesione del Comune di Verteneglio all'associazione di comuni, città e regioni, conformemente alla legge,
- approvazione della delibera sulla collaborazione con le altre unità di autogoverno locale e territoriale (regionale) nel territorio della Repubblica di Croazia, ossia con le unità di autogoverno locale e regionale in altri paesi,
- altre questioni, quando ciò è conforme alle disposizioni di legge e a quanto previsto dallo Statuto o dal Regolamento di procedura del Consiglio comunale.

In tutti gli altri casi il Consiglio approva delibere, conclusioni e altri atti con la maggioranza dei voti della maggioranza qualificata, ossia con i voti favorevoli di oltre la metà dei consiglieri presenti alla seduta consiliare.

Articolo 91

La votazione alla seduta è pubblica, a meno che il Consiglio non opti per una votazione segreta in merito a un determinato argomento.

La votazione pubblica si effettua contemporaneamente per alzata di mano o per espressione del voto personale.

La votazione per alzata di mano si effettua tramite un invito, rivolto dal presidente del Consiglio ai consiglieri, a esprimersi "FAVOREVOLI" a una proposta, "CONTRARI" alla proposta o "ASTENUTI".



Nella votazione per espressione del voto personale ogni consigliere invitato a esprimersi sulla proposta si dichiara “FAVOREVOLE”, “CONTRARIO” o “ASTENUTO”.

Il presidente del Consiglio esegue lo scrutinio dei voti.

Il presidente del Consiglio rende noto il risultato della votazione.

Articolo 92

La votazione segreta si effettua tramite schede di votazione.

La delibera sulla votazione segreta viene approvata dal Consiglio con la maggioranza dei voti dei consiglieri (maggioranza qualificata).

Le schede di votazione – tutte di uguali dimensioni, colore e forma – sono convalidate con il sigillo del Consiglio.

Se si vota per una singola proposta o un singolo argomento, la domanda deve essere posta in modo chiaro e preciso, mentre i voti che si esprimono sono “FAVOREVOLE” e “CONTRARIO”.

Articolo 93

La votazione si effettua depositando le schede in urne sigillate.

Ogni consigliere può votare per mezzo di una sola scheda di votazione e il voto è personale.

Saranno ritenute non valide le schede bianche, quelle recanti scritti dei nomi aggiuntivi, quelle in cui risulteranno accerchiati più nomi rispetto al numero richiesto, ossia le schede compilate in modo tale da rendere impossibile stabilire con certezza l’attribuzione del voto del consigliere.

Articolo 94

Dopo la consegna delle schede di votazione da parte di tutti i consiglieri e la proclamazione sulla conclusione della votazione da parte del presidente del Consiglio, i risultati della votazione vengono stabiliti dal presidente del Consiglio in base alle schede consegnate.

I risultati della votazione vengono resi noti seduta stante.

XII ELEZIONI E NOMINE

Articolo 95

Il Consiglio nomina ed elegge i funzionari in base alle proposte dei proponenti autorizzati. Viene eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti.

Nel caso in cui non sia possibile stabilire chi è stato eletto o nominato perché due o più candidati hanno avuto lo stesso numero di voti, la votazione si ripete solo per i candidati interessati.

Articolo 96

La proposta di candidatura per l’elezione del presidente e del vicepresidente del Consiglio viene avanzata da almeno 1/3 dei membri ossia da quattro (4) consiglieri.



Il presidente e il vicepresidente del Consiglio nonché i presidenti e i vicepresidenti degli organi di lavoro vengono eletti per la durata del mandato dei consiglieri.

La destituzione del presidente e il vicepresidente del Consiglio può essere proposta da almeno 1/3 dei membri ossia da quattro (4) consiglieri.

L'elezione, la nomina e la destituzione dei membri degli organi di lavoro e delle commissioni consiliari si effettuano dietro proposta di almeno 1/3 dei membri ossia di quattro (4) consiglieri.

XIII VERBALI

Articolo 97

I lavori della seduta del Consiglio vengono annotati nel verbale.

Il verbale contiene dati elementari sui lavori della seduta, le proposte avanzate in sede della seduta, la partecipazione alla discussione e le delibere approvate.

Nel verbale viene annotato pure il risultato della votazione per ogni argomento.

Il verbale viene consegnato ai consiglieri insieme con l'invito alla seduta successiva.

Articolo 98

All'inizio di ogni seduta ogni consigliere ha il diritto di avanzare obiezioni al verbale della seduta precedente.

La fondatezza dell'obiezione al verbale viene decisa seduta stante.

Se l'obiezione viene accolta, al verbale sarà apportata l'opportuna modifica.

Si ritiene approvato il verbale per il quale non si sono avute obiezioni, ossia il verbale cui sono state apportate le modifiche in accordo con le obiezioni approvate.

Gli originali dei verbali delle sedute del Consiglio comunale vengono conservati dall'Assessorato unificato.

Articolo 99

Le sedute del Consiglio comunale vengono registrate con impianti audio.

L'ufficio competente è tenuto a consentire al consigliere, dietro sua richiesta, l'accesso alla trascrizione della registrazione audio della seduta.

XIV PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Articolo 100

Il Consiglio informa il pubblico del proprio lavoro e delle delibere approvate, come pure degli argomenti di cui si è discusso.

Gli atti del Consiglio vengono pubblicati nella "Gazzetta ufficiale del Comune di Verteneglio" e possono essere pubblicati pure all'albo del Comune di Verteneglio.

Articolo 101

Sono esclusi dal pubblico accesso i documenti e i materiali del Consiglio contrassegnati come segreti d'ufficio, militari o di Stato conformemente a norme speciali.



I consiglieri o i membri di organi di lavoro non devono diffondere i dati appresi alle sedute che hanno carattere confidenziale ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Articolo 102

I cittadini residenti nel territorio del Comune di Verteneglio possono essere presenti alle sedute del Consiglio senza disturbarne i lavori, salvo nei casi previsti dal Regolamento di procedura in cui la seduta è chiusa al pubblico.

Alla sedute del Consiglio possono essere presenti persone/cittadini interessate/i il cui numero deve essere tale da non disturbare il normale svolgimento della seduta consiliare.

Le persone (i cittadini) che desiderano prendere parte alle sedute del Consiglio sono tenute a informare della propria intenzione il presidente del Consiglio tramite l'Assessorato unificato almeno 3 (tre) giorni prima dello svolgimento della seduta.

Se il numero di persone che hanno manifestato il proprio interesse per la partecipazione alla seduta del Consiglio è superiore a quello previsto in base alle possibilità tecniche di cui al comma 2 del presente articolo, il presidente del Consiglio determinerà le persone che prenderanno parte alla seduta tenendo conto dell'ordine di presentazione delle domande.

Durante la seduta i cittadini non hanno diritto di parola.

Se i cittadini presenti alle sedute degli organi disturbano l'ordine e agiscono contrariamente alle disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo, il presidente del Consiglio ordinerà l'allontanamento dalla seduta di tutte le persone tranne i membri del Consiglio e le altre persone invitate.

Articolo 103

I rappresentanti dei mezzi di comunicazione hanno il diritto di seguire i lavori del Consiglio e di informarne il pubblico.

Articolo 104

Per un'informazione quanto più completa e precisa riguardo ai risultati del lavoro del Consiglio è possibile rilasciare un comunicato stampa ufficiale.

Un'eventuale conferenza stampa si tiene in base a una delibera del Consiglio.

XV COLLABORAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE CON I CONSIGLI E I RAPPRESENTANTI DELLE MINORANZE NAZIONALI E LE ASSOCIAZIONI DI COMUNITÀ O MINORANZE NAZIONALI

Articolo 105

Con lo scopo di migliorare, salvaguardare e tutelare le minoranze nazionali, gli appartenenti delle minoranze nazionali eleggono i propri membri in seno ai Consigli delle minoranze nazionali come pure i propri rappresentanti.

Articolo 106

Nella procedura di adozione degli atti, gli organi di lavoro del Consiglio consultano regolarmente il Consigli delle minoranze nazionali sulle questioni relative ai diritti e allo status delle minoranze nazionali.



Se non vi è un'altra norma che definisce il modo in cui esprimere opinioni riguardo agli atti trasmessi ai Consigli o ai rappresentanti delle minoranze nazionali per l'approvazione, si ritiene che i Consigli e i rappresentanti delle minoranze nazionali abbiano espresso un'opinione positiva dopo la scadenza del termine di 8 giorni dalla ricezione dell'atto.

Articolo 107

La collaborazione con i Consigli delle minoranze nazionali viene realizzata tramite lo scambio di informazioni, la costituzione di organi comuni, l'avvio di azioni congiunte, il coinvolgimento dei membri dei Consigli e dei rappresentanti delle minoranze nazionali nei diversi organi a livello del Comune di Verteneglio, l'appoggio ai programmi dei Consigli e dei rappresentanti delle minoranze nazionali e in altri modi.

Articolo 108

Gli organi di lavoro del Consiglio sono tenuti a prendere in esame le proposte dei Consigli e dei rappresentanti delle minoranze nazionali nell'approvazione di atti generali e misure riguardanti le minoranze nazionali e volte al miglioramento del loro status, nonché a proporre al Consiglio la loro approvazione e l'avvio di determinate misure e attività mirate al miglioramento dello status delle minoranze.

L'organo di lavoro è tenuto a prendere in esame le proposte dei Consigli e dei rappresentanti delle minoranze nazionali e a rispondere entro 30 giorni dalla ricezione delle stesse.

Articolo 109

Se un Consiglio o un rappresentante delle minoranze nazionali ritengono che l'atto generale adottato dal Consiglio del Comune di Verteneglio sia contrario alla Costituzione o alla Legge costituzionale sui diritti delle minoranze nazionali, sono tenuti a informarne immediatamente l'Ufficio dell'amministrazione statale nella Regione Istriana entro e non oltre 8 giorni dalla pubblicazione dell'atto.

XVI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO IN TEMPI DI GUERRA O MINACCE DIRETTE ALL'INDIPENDENZA E L'UNITARIETÀ DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA

Articolo 110

In tempi di guerra o minacce dirette all'indipendenza e l'unitarietà della Repubblica di Croazia, il Consiglio continua con il proprio lavoro conformemente alle disposizioni della Costituzione, della legge, dello Statuto e del presente Regolamento.

XVII ASSESSORATO UNIFICATO

Articolo 111

L'Assessorato unificato svolge compiti professionali, amministrativi e tecnici per le esigenze del Consiglio.

XVIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI



Articolo 112

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento cessa la validità del Regolamento di procedura del Consiglio comunale del Comune di Verteneglio pubblicato nella Gazzetta ufficiale del Comune di Verteneglio numero 1/2006 e 21/2007.

Articolo 112a

“Parole e concetti del presente Regolamento che hanno una connotazione di genere si riferiscono allo stesso modo al genere maschile e a quello femminile, a prescindere dal genere indicato”.

Articolo 113

Il presente Regolamento entra in vigore otto giorni dalla sua pubblicazione nella “Gazzetta ufficiale del Comune di Verteneglio”.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 7

Si incarica e si autorizza l'Assessorato unificato del Comune di Verteneglio alla compilazione, il rilascio e la pubblicazione del testo aggiornato del Regolamento di procedura del Consiglio comunale del Comune di Verteneglio immediatamente dopo l'entrata in vigore di tutte le disposizioni della presente Delibera.

Articolo 8

Il presente Regolamento entra in vigore otto giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Comune di Verteneglio, eccetto il comma 4 dell'articolo 2 che entra in vigore con l'entrata in vigore della delibera sull'indizione delle elezioni ordinarie immediatamente successive per la nomina dei membri degli organi rappresentativi delle unità di autogoverno locale e dei sindaci di Comuni e Città come pure dei presidenti delle Regioni.

Il presente Regolamento sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale del Comune di Verteneglio, sul sito Internet ufficiale del Comune di Verteneglio e all'albo del Comune di Verteneglio.

